



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE DI NAPOLI

MASSIME

Art. 33 CDF – Restituzione di documenti

L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato è deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 codice deontologico forense e 66 del r.d. l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa né può subordinarne la restituzione ad alcuna condizione.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare è irrilevante la sussistenza di una causa di giustificazione o non punibilità, "essendo sufficiente a configurare la violazione l'elemento della *suitas* della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie (ex multis, cfr. CNF 27-9-2018 n. 112, CNF 27-9-2019 n. 110).

Fattispecie nella quale l'avvocato incolpato aveva giustificato la mancata restituzione di atti e delicati documenti afferenti una complessa vicenda giudiziaria, non già per subordinarla al pagamento dei propri onorari, ma per la ricorrenza di concrete circostanze addotte a favore della medesima cliente e della sua figlia minore, quali quelle di evitare una sovraesposizione mediatica in una vicenda di riconoscimento della paternità riguardante un noto personaggio pubblico.

(Decisione n. 1/23 CDD Napoli– Pres. Flagiello, Estensore Gargiulo)

Artt. 23 comma 3 (Conferimento dell'incarico) e 24 comma 2 (Conflitto di interessi) Codice Deontologico Forense – Rapporti economici e personali intrattenuti con la parte assistita e violazione del dovere di indipendenza correlato a interessi relativi alla propria sfera personale -

Incorre nella violazione degli artt. 23 comma 2 e 24 comma 2 l'avvocato che, intrattenendo con la parte assistita rapporti di carattere personale confidenziale ed economici, esulanti la sfera del mandato ricevuto, non preserva la propria indipendenza nella gestione del rapporto professionale e crea commistioni con la sfera privata che alterano e influenzano l'adempimento del mandato ricevuto.

(Fattispecie nella quale è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 23 e 24 CDF e sanzionato con la Censura l'avvocato che aveva intrattenuto rapporti confidenziali con la propria cliente, accettando somme di danaro non relative al mandato ricevuto e ingenerando in tal modo una commistione con la sfera privata e intima che ha cagionato la perdita di indipendenza nell'espletamento del mandato).

(Decisione n. 2/23 CDD Napoli – Pres. Porta, Estensore Marotta)

Art. 27 Codice Deontologico Forense – Doveri di informazione

Utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea “Whatsapp” come mezzo di comunicazione – Idoneità del mezzo

Non incorre nella violazione dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense (Doveri di informazione) l'avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come mezzo di prevalente comunicazione con il proprio cliente, anche ai fini di informarlo sugli sviluppi del mandato ricevuto; l'uso della messaggistica, infatti, consentendo una comunicazione più immediata e veloce, rappresenta un vero e proprio mezzo di comunicazione avente valore legale.

(In termini, cfr. Sentenza CNF del 20-2-2021 n. 28)

Provvedimento sanzionatorio – Scelta della sanzione, rilevanza della valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti - Sussistenza

Nella scelta della sanzione da applicare in concreto, oltre a tutti i parametri e gli indici di adeguatezza e proporzionalità, va altresì tenuto in conto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti; ciò in quanto la natura della sanzione disciplinare è di carattere afflittivo ma anche special preventivo nei confronti dell'autore dell'illecito, di talché la sua determinazione non può essere frutto di un mero calcolo matematico ma conseguenza della complessiva valutazione dei fatti ex art. 21 CDF, fra cui rientra certamente anche la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione degli stessi in quanto potenzialmente capace di affievolire il carattere necessariamente effettivo della sanzione disciplinare.

(Fattispecie nella quale, per illeciti non tipizzati ex art. 9 CDF, commessi ben 12 anni prima della Decisione, la Sezione ha inflitto la sanzione dell'Avvertimento in considerazione del venir meno del carattere dell'effettività della sanzione e dell'affievolimento della sua funzione specialpreventiva).

(Decisione n. 8/23 CDD Napoli– Pres. Palumbo, Estensore Sessa)

Art.9 CDF dovere di probità, dignità e decoro: salvaguardia della reputazione e dell'immagine della classe forense

Il professionista che assuma funzione di Presidente della sezione elettorale, nell'ambito di elezioni amministrative e politiche, resta sempre sottoposto ai doveri deontologici, con particolare riferimento ai doveri di probità, dignità e decoro. L'illiceità della condotta, sebbene avulsa da contesti professionali, non sminuisce la gravità giacché la notorietà dell'incolpato, quale politico e avvocato, ha, vieppiù, accentuato il clamore gettando discredito anche sull'attività professionale.

(nel caso di specie, l'Avvocato quale Presidente della sezione elettorale, attestava nel verbale di votazione che diversi soggetti, sprovvisti di documenti e con schede elettorali risultate false, fossero a lui conosciuti, consentendogli di esprimere preferenze in favore di soggetti candidati alla carica di sindaco)

(CDD di Napoli Decisione n.16/2023 Pres. Maria Franca Tribaldi, Rel. Francesco Palmese)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - VALUTAZIONE DELLE PROVE

"Nell'ambito del procedimento disciplinare, la violazione delle norme deontologiche deve risultare dal complesso delle prove raccolte. Il principio del libero convincimento del giudice

disciplinare, che dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove, permette di utilizzare le risultanze istruttorie acquisite anche in sede penale per la ricostruzione fattuale della condotta addebitata, mantenendo l'autonomia nella valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto, come peraltro più volte ribadito dal CNF anche con la sentenza n. 28 del 6/5/2019."

(Decisione n. 22/2023 –Presidente avv. Maria Cuomo - relatore avv. Alfonso Vozza)

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER CONDOTTA RIPARATORIA E GIUDIZIO DISCIPLINARE

"Nel processo disciplinare, il proscioglimento nel processo penale dell'avvocato per condotta riparatoria ex art. 162 ter CP non determina automaticamente l'assenza di responsabilità disciplinare, a meno che la sentenza penale non affermi esplicitamente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Le violazioni deontologiche sono valutate autonomamente rispetto agli aspetti penalmente rilevanti dei fatti. La riparazione del danno causato può avere un effetto attenuante sulla sanzione disciplinare, ma non nega l'esistenza o la veridicità dei fatti che hanno causato il danno. La valutazione della responsabilità disciplinare richiede un esame complessivo della condotta dell'avvocato, considerando non solo la gravità dei fatti addebitati ma anche altri criteri, come l'assenza di precedenti disciplinari, il comportamento processuale dell'incolpato, e altri aspetti rilevanti."

(Decisione n. 24/2023 – Presidente avv. Francesco Pio Porta – relatore avv. Luigi Gubitosi)

Art.6 Codice Deontologico Forense – Doveri di evitare incompatibilità

Art.9 Codice Deontologico Forense – Doveri di probità dignità, decoro ed indipendenza

<<I fatti, ancorché non commessi nell'esercizio della professione forense possono assumere rilievi sia sul piano del dovere di evitare incompatibilità (art.6 CDF) sia laddove ne risulti compromessa la reputazione personale e/o l'immagine dell'intera categoria, dovendo l'iscritto sempre osservare, anche al di fuori della attività professionale, i doveri di dignità, probità e decoro (art.9 CDF) nella salvaguardia dell'immagine propria e della intera categoria professionale>>

<<...Il potere disciplinare sanzionatorio in esame resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole, per la sua natura amministrativa.>> (ex multis Cass. SSUU n.1609/2020, Cass. SSUU n.9558/2018, Cass SSUU 8313/2019)

<<Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre due ipotesi: A) procedimento disciplinare che trae origine da fatti punibili solo in tale sede (art.38); B) procedimento disciplinare che trae origine per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale (art.44).

In tale ultimo caso devono concorrere 4 circostanze: i. l'azione disciplinare è collegata ad un fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha compiuto, ii. l'azione disciplinare ha per oggetto lo stesso fatto per cui è stata formulata l'imputazione; iii. l'azione disciplinare ha natura obbligatoria; iv. l'azione disciplinare non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto ossia l'accertamento in sede penale.>> (ex multis Cass. SSUU n.1609/2020).

(Decisione n. 29/23 CDD Napoli – Pres. Palumbo, Estensore Iannone)

Sospensione volontaria - Condizione per l'esercizio dell'attività professionale – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

<<La sospensione volontaria dall'albo è una decisione che non deve essere motivata e può essere assunta dal professionista in qualsiasi momento. Da quel momento in poi sono inibite attività sia giudiziali che una serie di attività stragiudiziali rientrando tra quella elencata dall'art. 2 comma 6 L n.247/2012 e dai commi 5 e 6 dell'art.36 CDF>>

<<nel periodo di sospensione dalla professione, l'avvocato è comunque tenuto all'osservanza di alcuni obblighi; per l'effetto, anche sull'avvocato sospeso il consiglio disciplinare ha comunque poteri disciplinari e sanzionatori fino alla cancellazione definitiva dall'albo>>

(Decisione n. 32/23 CDD Napoli – Pres. Pellegrino, Estensore Antonella Giugliano)

Art. 36 CDF divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti. Utilizzo di abbreviazioni equivocate. Insussistenza

<<Il Professionista che utilizza l'abbreviazione “abg” in luogo di ABOGADO , correttamente seguito dalla dicitura “stabilito”, dall'indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l'Avvocato regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati, non commette illecito deontologico.

In particolare, si rimarca la differenza tra l'abbreviazione “p.avv.” e “abg”: il primo facilmente potrebbe indurre in errore sul corretto titolo del professionista, diversamente dal diminutivo “abg” seguito dalla dicitura “stabilito” e, come nel caso di specie, dall'indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l'Avvocato regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati .

Nel caso di specie, l'Avvocato ha utilizzato l'abbreviazione con la consapevolezza che ciò fosse legittimo in quanto, nel rispetto della normativa professionale, lo ha sempre corredato con la dicitura “stabilito” e dall'indicazione del Collegio de Abogados De Santa Cruz De La Palma e del nominativo del collega avvocato iscritto all'albo.

Decisione n. 42/23 CDD Napoli, Pres. Avv. Carlo Cipullo, Rel/Est. Avv. Maria Cuomo

Azione Disciplinare - Prescrizione

<<Agli effetti della prescrizione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede (ovvero quella disciplinare), in quanto violativi dei doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Nel primo caso, nel quale l'azione disciplinare è anche collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto o dalla cessazione della condotta.

Nel secondo caso, invece, quando l'azione disciplinare è collegata anche al fatto storico di una pronuncia penale che non è di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso ed ha oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, l'azione disciplinare ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest'ultimo principio può operare nel solo caso in cui il termine prescrizionale dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello anteriore della formulazione di una imputazione del medesimo fatto.>>

(Decisione n.58/23 CDD Napoli – Pres. Rel avv. Maria Cuomo)

Art. 63 Rapporti con i terzi - Azione disciplinare –

La condotta dell'avvocato deve sempre essere adeguata al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l'avvocato che contravviene ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza anche al di fuori dell'esercizio del proprio ministero.

Pertanto, l'avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico; tale illecito si configura indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che, un comportamento consono ai doveri richiamati è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nelle capacità dell'avvocato medesimo di rispettare i propri doveri nonché di evitare che il discredito conseguente possa investire non solo la reputazione del singolo ma l'intera categoria.

(Fattispecie nella quale è stata sanzionato l'avvocato che si è reso gravemente moroso del pagamento dei canoni di locazione)

(Decisione n.63/23 CDD Napoli – Pres. Avv. Francesco Pio Porta, Estensore avv. Angelo Leone)

Azione Disciplinare - Natura ed Onere della prova

<<Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché allorché la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta per mancanza di prove certe, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza di responsabilità dell'incolpato, questi va prosciolto dall'addebito. Ciò in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli ma al Collegio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico>>.

(Decisione n.68/23 CDD Napoli 2023 – Pres. Avv. Carlo Cipullo, Rel avv. Maria Cuomo)

Art 12 CDF - Obbligo di diligenza

<< L'obbligo di diligenza si estrinseca non solamente nell'opera che l'avvocato svolge in difesa del cliente ma deve estrinsecarsi anche tenendo informato costui di tutti gli eventi di rilievo che si verificano nel corso della pratica giudiziale e stragiudiziale, soprattutto quando essi richiedono l'adozione di decisioni aventi influenza sull'esito finale della pratica stessa>>.

(Decisione n.69/23 CDD Napoli– Pres. Avv. Francesco Pio Porta, Rel avv. Emilia Borgia)

Inadempimento obbligazioni verso terzi. Illecito a carattere permanente

Costituisce violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 30 n.3 (gestione di fondi non riferibili a clienti), 63 (rapporti con i terzi) e 64 (obbligazione di adempiere a obbligazioni assunte nei confronti di terzi) il comportamento dell'avvocato che non restituisce tempestivamente la somma indebitamente percepita da terzi. Tale violazione rientra nella categoria dell'illecito a carattere permanente fino a quando le somme non vengono restituite e/o pagate.

(CDD di Napoli, decisione n.70/2023 Pres. Daniela de Benedictis Rel. Danilo Di Maio)

Artt. 27 CDF Dovere di informazione e 33- Restituzione di documenti Codice Deontologico Forense

L'avvocato che, ottenuto un decreto ingiuntivo a favore del proprio cliente nell'adempimento del mandato ricevuto, ometta allo stesso, pur reiteratamente richiestone, qualsiasi

informazione sull'esito della procedura, commette la violazione prevista e sanzionata dall'art.27 comma 6 del codice deontologico forense, a nulla rilevando l'esito favorevole ottenuto, in quanto la norma citata tende a preservare i doveri informativi gravanti sul professionista nei confronti del cliente, quale segno distintivo di proibità, lealtà diligenza e correttezza che caratterizzano la condotta dell'Avvocato.

Parimenti l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato integra gli estremi della violazione del canone deontologico di cui all'art. 33 comma 1 CDF, non rilevando, nemmeno come causa attenuante della sanzione, l'avvenuta restituzione degli stessi solo dopo l'incardinamento del procedimento disciplinare.

(Fattispecie nella quale l'avvocato incolpato veniva sanzionato con la censura poiché, dopo aver ottenuto per conto della propria cliente un decreto ingiuntivo, rifiutava qualsiasi informazione alla stessa, nonché reiteratamente la restituzione dei documenti fornitogli per l'espletamento dell'incarico, provvedendo alla loro restituzione solo durante il dibattimento del procedimento disciplinare).

(Decisione n. 75/23 CDD Napoli– Pres. Avv. Di Rienzo Estensore Avv. Petrella)

Art. 24 Codice Deontologico Forense – Conflitto di interessi - Insussistenza

Non incorre nella violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense (conflitto di interessi) l'avvocato che accetta incarichi dagli amministratori/commissari di una società in gestione straordinaria all'esito di interdittiva antimafia per l'assistenza degli stessi innanzi al TAR e, nello stesso periodo temporale, altresì assiste i medesimi commissari in giudizi civili instaurati contro di essi dalla medesima Gestione separata della società colpita da interdittiva. Ciò sul presupposto che l'applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, dà vita a una gestione separata circoscritta alla gestione di contratti oggetto della misura, da attuarsi con la costituzione di un patrimonio separato ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposto il commissariamento.

(Decisione n. 77/23 CDD Napoli – Pres. Palumbo, Estensore Ferri)

Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti - Ambito di applicazione

Nell'applicare la norma di cui all'art. 52 CDF, che vieta all'avvocato l'uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell'esercizio dell'attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l'esatto contesto in cui l'espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l'idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all'art. 52 cit.

(Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell'art. 52 CDF l'espressione "cacacazzi" pronunciata dall'incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest'ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

(Decisione n. 6/24 CDD Napoli – Pres. Avv. Sessa, Estensore Avv. Ausiello)

PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

L'attività dell'avvocato che avvia procedimenti giudiziari in opposizione a cartelle esattoriali per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell'esistenza in vita e della volontà degli

stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF. Tale condotta risulta non conforme agli obblighi deontologici e configura illecito disciplinare anche in assenza di dolo, in virtù del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, il quale consente di accertare la rilevanza deontologica delle condotte a prescindere dall'esito del giudizio penale.

(CDD Napoli, Dec. 10/2024, Pres. avv. Leone, Est. avv. Sebastiani)

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTA RIPARATORIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 CODICE DEONTOLOGICO VIGENTE - SUSSISTENZA

Viola, comunque, il dovere di probità, correttezza e verità il professionista che, resosi autore di un illecito penale, abbia riparato interamente il danno cagionato, oltre ad aver eliminato, ove possibili, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ex art 162 ter cp. non fa venire meno la responsabilità disciplinare avendo il giudice, in sede penale, verificato la sussistenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

(Decisione n. 27/24, CDD Napoli Pres. avv. Piscitelli, estensore avv. Abbagnano Trione)

ART 31 CDF- SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE. COMPENSAZIONE. VIOLAZIONE SUSSISTENZA

Viola l'art. 31 del Codice Deontologico Forense il professionista che trattenga somme ricevute per conto della parte assistita, in assenza del suo consenso, imputandole a pagamento del proprio onorario. In ambito disciplinare non trovano applicazione le norme civilistiche sulla compensazione in quanto la condotta richiesta all'avvocato è diversa ontologicamente ed attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense. *(nel caso di specie il professionista non aveva messo immediatamente a disposizione del cliente la somma di euro 3640,00 ricevuta per suo conto del cliente, avendole imputate a titolo di compensazione.)*

(Decisione n. 29/24, CDD Napoli sez. VII, Pres. avv. G.Pellegrino, Estensore avv. S. Marotta)

ARTT- 26 – 27 CDF Prescrizione e illeciti disciplinari a carattere permanente – Termine di decorrenza

L'inadempimento del mandato professionale (art. 26 CDF) e l'omessa informazione al cliente (art. 27 CDF) hanno carattere permanente in quanto il pregiudizio arrecato ai valori protetti cessa solo con il venir meno della condotta; punto di riferimento per l'applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è la commissione del fatto, nel caso degli illeciti istantanei, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illeciti omissivi, continuati o permanenti.

Ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza e del contestuale inizio di decorrenza del termine prescrizione si deve avere riferimento al momento in cui il cliente ha avuto esatta contezza dell'inadempimento dell'incarico e delle false informazioni.

Decisione n. 2/25 CDD Napoli,– Pres. avv. Leone, Estensore avv. Cipullo

(In senso conforme CNF n. 190 del 3-10-2023; n. 34 del 26-10-202; n. 99/2022)

Prescrizione dell'azione disciplinare – Regime applicabile

Nel caso di illeciti disciplinari a carattere permanente, le cui condotte sono iniziate sotto la vigenza del precedente regime di cui all'art. 51 del R.D.L. n. 1578/1933 e si sono protratte

nel nuovo regime previsto dall'art. 56 L. 247/2012, si deve aver riguardo al momento di cessazione della permanenza, dovendosi applicare la disciplina vigente in tale momento.
(Decisione n. 2/25 CDD Napoli – Pres. Avv. Leone, Estensore Avv. Cipullo)

ART. 9 E 50 CDF – INTRODUZIONE DI PROVE FALSE – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE AUTONOMA

Viola i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e verità l'avvocato che produce in giudizio una lettera di costituzione in mora alterata, nel tentativo di dimostrare l'interruzione della prescrizione in una controversia per risarcimento danni da circolazione stradale.

L'intervenuta prescrizione del reato in sede penale non esclude la responsabilità disciplinare, essendo il procedimento deontologico autonomo rispetto a quello penale. La gravità della condotta, lesiva dei principi fondanti la professione forense, ha giustificato l'irrogazione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi.

(CDD Napoli, Dec. n. 4-2025, Pres. Avv. Cuomo, Rel. Avv. Dulvi Corcione).

ART. 4, 9 E 36 CDF – USO INDEBITO DEL TITOLO PROFESSIONALE – ERRORE DI DIRITTO – INESCUSABILITÀ

Costituisce violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, nonché del canone di cui all'art. 36 CDF, l'uso indebito del titolo professionale da parte dell'incolpata che, iscritta all'albo degli Avvocati Stabiliti, abbia utilizzato reiteratamente il titolo di "avvocato", omettendo la propria qualifica di "Avvocato Stabilito – Abogado", esercitando la professione senza la prevista intesa con un avvocato iscritto all'albo ordinario e assumendo incarichi in autonomia a nulla rilevando l'invocazione di un presunto errore di diritto, basato sulla ritenuta incertezza e difficoltà interpretativa della normativa che non esclude la responsabilità disciplinare.

(CDD Napoli, Dec. n. 6-2025, Pres. Avv. Sessa, Rel. Avv. Ausiello).

Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

Art. 53 CDF – Rapporti con i magistrati

Integra la violazione degli artt. 52 e 53 CDF il comportamento dell'avvocato che, nel corso della propria discussione, inveisce contro il Presidente, reagendo all'invito di questi di moderare i propri toni, accusandolo di supponenza e sopraffazione, nonché invitandolo a "ridimensionarsi", nonché evocando in maniera generica ed ambigua vicende note alle cronache per aver gettato discredito sulla magistratura ma del tutto avulse dal contesto della suddetta discussione.

(Nel caso in esame, l'avvocato aveva accusato durante la propria discussione il Presidente della Corte di Appello di essere supponente e di voler sopraffare i diritti della Difesa, invitandola perciò a "ridimensionarsi" e a tenere presente il "caso Palamara").

(Decisione n. 21/25 CDD Napoli– Pres. Avv. De Benedictis, Estensore Avv. Sabatino)

Art. 17 CDF – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

Art. 35 CDF – Doveri di corretta informazione

L'informazione sull'attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione. La pubblicità informativa non solo è condizionata al decoro e alla dignità della professione, ma soprattutto non deve essere finalizzata all'accaparramento della clientela ed all'autopromozione, bensì deve tendere a fornire una informazione corretta, trasparente e veritiera sull'attività svolta.

Applicando tali principi, la Sezione ha sanzionato per la violazione degli artt. 17 e 35 la condotta del professionista che ha promosso con annunci pubblicitari apparsi su alcuni siti internet la propria attività legale, istigando il pubblico ad agire in giudizio evocando genericamente casi di cosiddetta “malasanità” senza offrire una trasparente e corretta informazione, nonché in totale assenza di qualsiasi riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

(Nella fattispecie, l'avvocato sanzionato aveva diffuso su internet un messaggio promozionale contenente la seguente dicitura: “L'INPS non ti ha riconosciuto l'invalidità civile o l'indennità di accompagnamento? Hai subito danni da MALASANITA' e vuoi chiedere un RISARCIMENTO? Rivolgiti allo studio legale dell'avv.....”)

(Decisione n. 22/25 CDD Napoli– Pres. Avv. Di Rienzo, Estensore Avv. Minopoli)